

## Revisione Legge sull'avvocatura

Non era mia intenzione partecipare a questo dibattito, ma quando ho letto nel Rapporto commissionale che la **personalità di diritto pubblico** dell'Ordine degli avvocati sarebbe giustificata solo da **motivi tradizionali e storici** e che l'Ordine sarebbe **un'istituzione a sola tutela dei propri iscritti e quindi di esclusiva utilità privata**, ho ritenuto necessario un breve intervento.

Si tratta di affermazioni completamente estranee alla realtà cantonale.

Io sono stato per numerosi anni segretario dell'Ordine degli avvocati e vi posso garantire che la principale preoccupazione del Consiglio dell'Ordine è sempre stata quella di promuovere un **corretto esercizio della professione, a tutela del cittadino che si rivolge a un avvocato e a tutela della dignità della professione.**

Tanto per fare degli esempi concreti, ricordo alcune direttive adottate dal Consiglio dell'Ordine per disciplinare precisi aspetti legati alla professione:

A tutela del pubblico, il Consiglio ha ad esempio previsto che la pubblicità da parte di avvocati è ammessa unicamente nella misura in cui fornisce **un'informazione, corretta, utile e veritiera, nel rispetto del segreto professionale;**

Sempre a tutela del pubblico, il Consiglio ha stabilito che sulla carta intestata di uno studio legale possono figurare **unicamente avvocati effettivamente attivi quello studio**, ad esclusione di avvocati deceduti o che hanno cessato la loro attività, questo per non suscitare false apparenze, in particolare facendo riferimento a nominativi di professionisti rinomati non più attivi.

Allo stesso modo il Consiglio ha previsto che uno **studio legale corrispondente** può essere menzionato sulla carta intestata solo in presenza di una relazione **durevole, effettiva e regolare**, al fine di evitare false apparenze in merito all'importanza dello studio.

L'Ordine svolge anche un ruolo fondamentale nella **formazione** di praticanti e nella formazione continua, organizzando regolarmente corsi di formazione e partecipando attivamente allo svolgimento degli **esami** d'avvocatura.

L'Ordine mette poi a disposizione della giustizia un **servizio di picchetto**, composto di avvocati disposti ad intervenire a qualsiasi ora del giorno e della notte, in particolare per garantire **l'assistenza della prima ora** in caso di arresto e di interrogatorio di persone al di fuori dei normali orari d'ufficio.

L'ordine ha inoltre istituito e gestisce una **permanence juridique**, un servizio effettuato da avvocati che a rotazione **prestano a titolo gratuito consulenza giuridica** a favore della popolazione.

Esempi concreti quindi di **attività finalizzata a tutelare l'interesse pubblico** e non certo di esclusiva **utilità privata**.

Ma proprio per tutelare questo interesse è **indispensabile che l'Ordine mantenga la personalità di diritto pubblico, che ne sancisce per legge l'esistenza e che lo sottopone direttamente al controllo dello Stato**.

Rinunciare a tale statuto significherebbe **rinunciare a un interlocutore stabile e rappresentativo**, capace di svolgere un importante **ruolo istituzionale fra pubblico e Autorità giudiziaria**.

Una semplice associazione privata sarebbe invece **priva di qualsiasi controllo da parte dello Stato**, potrebbe **liberamente sciogliersi e ne potrebbero nascere diverse**, non necessariamente rappresentative, ciò che non contribuirebbe alla chiarezza nei rapporti con Autorità e cittadini.

Nell'ottica della **tutela dell'interesse generale**, l'abolizione dello statuto di diritto pubblico costituirebbe pertanto un clamoroso auto-goal.

Di qui la necessità di ritornare alla proposta del Messaggio governativo su questo punto specifico

Sì quindi da parte mia al Rapporto commissionale, a condizione tuttavia che venga approvato l'emendamento in merito al mantenimento dell'Ordine quale corporazione di diritto pubblico.

Luca Pagani

D

13.2.2012